
Capitolato Speciale D'Appalto

Servizio Navetta
L.N.G.S.

Novembre 2010

Navetta
INFN
COPIA CONFORME

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Art. 1 – Definizioni

1.1 Per "servizio navetta" s'intende il trasporto di persone mediante pulmini (navetta) dai laboratori esterni ai laboratori sotterranei dei L.N.G.S. e viceversa, con Impresa iscritta per attività inerenti il presente servizio alla C.C.I.A.A. e in possesso di tutte le necessarie autorizzazioni di legge per l'esercizio di attività inerenti il servizio oggetto del presente CSA.

1.2 L'Impresa aggiudicataria sarà tenuta ad effettuare alcune operazioni, in attuazione ed in accordo con il Sistema di Gestione Ambientale (S.G.A.); conforme alla norma UNI EN ISO 14001, adottato presso i Laboratori Nazionali del Gran Sasso.

Art. 2 – Luogo di esecuzione e Durata del Servizio

Tale servizio è richiesto presso i Laboratori Nazionali del Gran Sasso dell'I.N.F.N. e avrà durata triennale con decorrenza presumibilmente dal **1 agosto 2011** e scadenza il **31 luglio 2014**.

Art. 3 - Modalità di esecuzione del Servizio

3.1 Il trasporto di persone (navetta) sarà effettuato tra i laboratori esterni ed i laboratori sotterranei dei L.N.G.S..

Il tragitto di andata e ritorno è di circa 28 Km con il seguente percorso: partenza dagli edifici esterni di L.N.G.S., percorso di circa 400 mt di strada interna e 400 di strada statale, ingresso in autostrada al casello di Assergi direzione Teramo, attraversamento del traforo del Gran Sasso, immissione nell'altro senso di marcia attraverso uno svincolo per soli autorizzati INFN, attraversamento di nuovo della galleria direzione L'Aquila fino all'ingresso dei laboratori sotterranei. L'uscita da questi ultimi si effettua proseguendo, all'interno del traforo, l'autostrada direzione L'Aquila, uscita di Assergi, quindi di nuovo ai laboratori esterni. L'ingresso e l'uscita dall'autostrada A24 attraverso il casello di Assergi, è autorizzato dalla Strada dei Parchi ed il pedaggio è a carico dei L.N.G.S..

3.2 Per lo svolgimento del servizio si richiedono quattro pulmini (tre per le corse, uno fermo 24 ore su 24 all'interno dei laboratori sotterranei per le emergenze) con capacità otto posti cadauno (escluso il conducente) aventi un'altezza massima di 210 cm..

Si precisa dunque che il prezzo offerto dall'Impresa per ogni singola corsa si intenderà comprensivo anche dell'incidenza del costo del fermo pulmino di emergenza e di eventuali sostituzioni di mezzi (con stesse caratteristiche) che dovessero rendersi necessarie per manutenzioni o improvvisi guasti dei mezzi utilizzati.

3.3 Sarà compito dell'Impresa garantire gli opportuni controlli e manutenzione dei veicoli, che dovranno anch'essi essere debitamente documentati.

Tutte le spese riguardanti i pulmini (carburante, bollo, assicurazione RC auto, assicurazione terzi trasportati, manutenzione pulmino, oneri del personale impiegato per lo svolgimento del servizio, etc.) sono a carico dell'Impresa stessa.

3.4 Tutti i veicoli utilizzati per il servizio, relativamente alle emissioni inquinanti, dovranno essere conformi alle **Norme Euro 4** e **l'anno di immatricolazione non dovrà essere antecedente al 2008**.

Tutti i pulmini non potranno essere dotati di trazione GPL e/o metano.

Tali mezzi dovranno essere in perfetta efficienza meccanica, di carrozzeria e comunque in condizioni manutentive tali da assicurare, nei limiti del prevedibile, il regolare svolgimento

del servizio. In particolare, dovranno essere conformi alle norme costruttive di equipaggiamento e accertamenti tecnici per la circolazione previste dalle leggi vigenti in materia di igiene, sicurezza e ambiente, in particolare al D.Lgs del 30.12.1992 n 285 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada).

I pulmini dovranno essere forniti di:

- gomme da neve durante il periodo invernale con le caratteristiche previste dal Codice Stradale;
- idonea attrezzatura di segnalazione di emergenza in caso di guasti ai pulmini (con particolare attenzione al tragitto in galleria autostradale);
- estintori;
- sistema di aerazione con ricircolo dell'aria.

A discrezione dell'Istituto potranno essere effettuati, senza alcun preavviso, periodici controlli tecnici sui mezzi utilizzati.

3.5 Le corse giornaliere previste verranno effettuate secondo i seguenti orari:

- dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 19:30;
- il sabato dalle ore 09:00 alle ore 19:00;
- la domenica dalle ore 9.30 alle 19.00.

Di seguito si riportano gli orari e le frequenze giornaliere:

lunedì - venerdì

Dai laboratori esterni ai laboratori sotterranei												
8:00	8:20	8:30	8:40	9:00	9:10	9:20	9:40	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00
12:10	12:20	12:40	12:50	13:00	13:20	14:00	14:10	14:20	14:40	14:50	15:00	15:30
16:00	16:20	16:30	16:40	17:00	17:10	17:20	17:40	18:00	18:40	19:10		
Dai laboratori sotterranei ai laboratori esterni												
8:20	8:40	8:50	9:00	9:20	9:30	9:40	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:20
12:30	12:40	13:00	13:10	13:20	13:40	14:20	14:30	14:40	15:00 (2 corse)		15:30	16:00
16:20	16:40	17:00 (2 corse)		17:20	17:30	17:50	18:00	18:20	19:00	19:30		

Sabato

Dai laboratori esterni ai laboratori sotterranei							
09:00	09:30	12:15	12:45	14:30	15:00	18:15	18:45
Dai laboratori sotterranei ai laboratori esterni							
09:15	09:45	12:30	13:00	14:45	15:15	18:30	19:00

Domenica

Dai laboratori esterni ai laboratori sotterranei			
09:30	12:45	14:30	18:45
Dai laboratori sotterranei ai laboratori esterni			
09:45	13:00	14:45	19:00

Art. 4 - Responsabili del Contratto

4.1 La regolare esecuzione del servizio è affidata dalle due parti contraenti rispettivamente, per l'Istituto, al **Direttore dei Laboratori Nazionali del Gran Sasso** o a persona da lui delegata e per l'Impresa, al **Responsabile in loco** che la stessa dovrà provvedere a nominare prima dell'inizio delle attività.

4.2 Compito di detti Responsabili è la puntuale esecuzione del disposto contrattuale, sia dal lato tecnico che amministrativo.

In tale esecuzione essi rappresentano le due parti a tutti gli effetti, ma sempre e solamente nei limiti imposti dal contratto, limiti dai quali potranno derogare soltanto dopo che siano intervenuti, nelle forme prescritte, i necessari accordi tra le due parti contraenti relativamente a norme e pattuizioni in difformità o non previste dal contratto.

4.3 L'Istituto, attraverso il suo Responsabile, si riserva di impartire all'Impresa tutte quelle disposizioni che dovesse ritenere necessarie per il buon andamento del servizio.

4.4 Le due parti contraenti con la firma del relativo contratto, conferiscono ai rispettivi Responsabili tutte le facoltà ed i poteri relativi al pieno espletamento del compito loro affidato.

4.5 Il Responsabile dell'Impresa dovrà assicurare la sua presenza almeno mensile presso i Laboratori Nazionali del Gran Sasso ed avrà la responsabilità più ampia in ordine alla effettuazione del servizio nel rispetto di tutte le prescrizioni contrattuali ed aggiuntive che gli verranno impartite, nonché in ordine alla guida ed alla sorveglianza dei dipendenti impiegati.

4.6 I Responsabili delle due parti provvederanno a definire tutti gli aspetti esecutivi del servizio, programmazione ed orari compresi e ad effettuare tutti i necessari controlli.

4.7 L'Istituto ha diritto di esigere la sostituzione immediata del Responsabile designato dall'Impresa ove questi, a insindacabile giudizio dell'Istituto, abbia compiuto inadempienze e/o non sia comunque in grado di assicurare la regolare effettuazione dei servizi secondo tutto quanto stabilito dal contratto. Per detta eventuale sostituzione l'Istituto non dovrà corrispondere alcuna indennità o compenso all'Impresa.

Art. 5 - Personale addetto al Servizio

5.1 Gli autisti scelti dall'Impresa per l'esecuzione del servizio dovranno:

- essere in possesso del Certificato di Abilitazione Professionale (C.A.P.) di tipo KB rilasciato dal competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C.;
- essere opportunamente avvicendati e di età conforme alle vigenti disposizioni di legge;

- seguire norme di comportamento ispirate a criteri di cortesia, buona educazione e riservatezza;
- garantire una guida sicura e confortevole.

L'Impresa dovrà impiegare un numero congruo di autisti che assicurino lo svolgimento dei servizi giornalieri richiesti, in caso di assenza temporanea di uno o più autisti il personale assente dovrà essere sostituito da altro autista regolarmente assunto dall'Impresa.

5.2 L'Impresa è tenuta al rispetto e all'applicazione delle norme di cui al D.Lgs. 81/08 e s.m.i., nonché delle disposizioni dei L.N.G.S.

5.3 L'Appaltatore, sotto la propria responsabilità, si impegna a far osservare al proprio personale, impiegato per l'esecuzione del servizio, le disposizioni che regolano l'accesso, la permanenza e l'uscita del personale dipendente delle varie Imprese dai laboratori, emanate dalla Direzione dei L.N.G.S.

5.4 Per consentire l'accesso ai Laboratori Nazionali del Gran Sasso del proprio personale, l'Impresa dovrà comunicare all'Istituto, almeno 10 giorni prima dell'avvio del servizio, i nominativi delle persone impiegate per il servizio, le rispettive qualifiche e copia dei contratti di lavoro.

Analoga comunicazione dovrà essere effettuata con congruo anticipo nel caso di variazioni del personale impiegato.

Il personale, per l'accesso ai Laboratori Nazionali del Gran Sasso, verrà dotato di permessi permanenti, rilasciati dalla Direzione a mezzo apposite tessere di riconoscimento complete di fotografia.

5.5 L'Impresa aggiudicataria del presente appalto, si impegna a far partecipare il proprio personale addetto al servizio di cui trattasi ai corsi di formazione relativi al Sistema di Gestione Ambientale ed al Sistema di Gestione della Sicurezza e ai corsi di informazione relativi ai rischi specifici, D.Lgs. 81/08 e s.m.i., periodicamente organizzati dai Laboratori Nazionali del Gran Sasso.

Art. 6 - Variazione del Servizio

6.1 Si precisa che, **fermo restando il numero delle corse, per esigenze diverse i laboratori potranno chiedere modifiche relative agli orari.**

6.2 Il servizio ed il numero delle corse giornaliere dovrà essere garantito tutti i giorni dell'anno.

Art. 7 - Presenza del personale

7.1 Il servizio navetta non dovrà risentire minimamente delle assenze del personale, nei casi di malattia, ferie, permessi, infortuni e altro in quanto l'Impresa dovrà impegnarsi per le adeguate sostituzioni.

7.2 L'Istituto si riserva la facoltà di **risolvere di diritto il contratto** nei seguenti casi:

- impiego di un numero di persone o di pulmini inferiore a quanto indicato in offerta;
- espletamento del servizio in un numero di corse inferiori a quanto indicato in offerta;
- mancato rispetto degli orari delle corse per complessivi n. 10 giorni, anche non consecutivi.

La facoltà di risoluzione sarà esercitata previo avviso comunicato a mezzo lettera raccomandata a.r. con effetto immediato dal ricevimento, senza bisogno di preventivo invio di diffide o di altre formalità di sorta.

In caso di risoluzione, l'Istituto affiderà il lavoro a terzi in danno dell'Impresa inadempiente.

Art. 8- Norme Regolatrici del Servizio

Il servizio navetta deve essere svolto con l'osservanza di quanto previsto:

- dal contratto d'appalto;
- dal Capitolato Speciale;
- dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative già emanate in materia, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni degli atti soprarichiamati.

Art. 9- Responsabilità ed oneri dell'Impresa

9.1 L'Impresa si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative o regolamentari vigenti in materia di Lavoro e di Assicurazioni Sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.

In particolare, l'Impresa si impegna, sotto la propria responsabilità, a fare in modo che in favore del personale impiegato nel servizio siano applicate le norme di cui al Contratto Collettivo Nazionale e Provinciale di Lavoro in vigore per lavoratori dipendenti da Aziende per trasporti.

9.2 L'Impresa si obbliga ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nei lavori costituenti oggetto del presente contratto e, se Cooperative, anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria.

9.3 L'Impresa aggiudicataria si impegna all'integrale rispetto delle norme sulla salvaguardia dei livelli occupazionali di cui al C.C.N.L. vigente.

9.4 L'Impresa, sotto la propria responsabilità, si impegna a far osservare ai propri dipendenti, impiegati per l'esecuzione del servizio, le prescrizioni di legge vigenti in materia antinfortunistica nonché tutte le altre emesse dall'Istituto all'interno dei Laboratori Nazionali del Gran Sasso.

Tutto il personale dovrà essere **regolarmente assicurato**, anche per gli infortuni sul lavoro, a norma delle vigenti leggi ed a cura e spese dell'Impresa, la quale si assume, a tal proposito, ogni e qualsiasi responsabilità di ordine civile, penale ed amministrativo.

L'Impresa, secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia di sicurezza, verrà informata dall'I.N.F.N., prima dell'esecuzione del servizio, dei rischi specifici esistenti nei vari ambienti in cui è destinata ad operare e delle misure di prevenzione ed emergenza adottate presso i L.N.G.S. dell'I.N.F.N. in relazione alla propria attività.

L'Impresa si impegna inoltre a portare a conoscenza delle informazioni ricevute tutto il proprio personale dipendente, operante presso i L.N.G.S..

L'Impresa, al fine di cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto del presente appalto, è tenuta a portare a conoscenza dei L.N.G.S. il proprio **Documento di Valutazione dei Rischi**.

9.5 Nessun rapporto di lavoro viene a stabilirsi tra l'Amministrazione e il personale addetto al servizio, in quanto quest'ultimo è alla esclusiva dipendenza dell'Impresa appaltatrice e le relative prestazioni sono compiute sotto l'esclusiva responsabilità ed a totale rischio di questa.

9.6 Il servizio dovrà essere svolto con ogni accuratezza e scrupolosità, in particolare l'Impresa assuntrice dovrà provvedere alla direzione, sorveglianza e controllo per assicurare l'efficienza del servizio;

Art. 10 Assicurazioni R.C.

10.1 L'Impresa dovrà dimostrare che i mezzi impiegati per il servizio richiesto nel presente CSA siano assicurati mediante presentazione di idonea polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile verso terzi del contraente/assicurato derivante dalla circolazione del veicolo, ai sensi del D.Lgs. 209 del 7.9.2005 e s.m.i..

La polizza dovrà operare anche in caso di danni causati dalla circolazione del veicolo all'interno di aree private

I massimali per ciascun veicolo utilizzato per il servizio non dovranno essere inferiori alle seguenti somme:

- limite di massimo risarcimento per sinistro euro 5.000.000,00
- limite di massimo risarcimento per persona euro 5.000.000,00
- limite di massimo risarcimento per danni a cose euro 5.000.000,00

L'operatività delle garanzie previste nella polizza dovrà coprire l'intero arco temporale di vigenza del contratto oggetto di appalto, fino al completo adempimento delle obbligazioni contrattuali.

10.2 Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per l'Amministrazione Contraente, e pertanto qualora l'Impresa non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si risolverà di diritto, fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Copia di tale polizza dovrà essere fornita in caso di aggiudicazione.

Art. 11 - Controlli - Inadempienze - Penalità

11.1 La mancata o non completa o non regolare esecuzione, agli orari stabiliti, del servizio di trasporto di cui al presente appalto costituisce inadempienza.

11.2 In caso di inadempienza consistente nell'interruzione del servizio di trasporto verrà applicata una penale. Essa sarà:

- penalità di € 50,00 per ritardi su ciascuna corsa superiori a 60 secondi, (l'applicazione della penale verrà valutata per singolo caso);
- penalità € 100 per mancata effettuazione di una corsa;
- penalità € 200 per mancata effettuazione di 2 corse nello stesso giorno;
- penalità € 1.200,00/giorno per mancata effettuazione di più di 2 corse e/o per ogni giorno di fermo servizio.

11.3 Le contestazioni della mancata o ritardata esecuzione delle prestazioni saranno sollevate dal Direttore dei LNGS per iscritto e inviate all'Impresa con nota raccomandata A.R..

L'Impresa potrà far pervenire al Direttore le proprie contro deduzioni per iscritto entro 5 giorni dal ricevimento della contestazione.

La mancata presentazione delle contro deduzioni nel termine sopra stabilito o la loro ritenuta infondatezza secondo l'insindacabile giudizio del Direttore, abiliterà quest'ultimo a determinare ed applicare le relative penali.

11.4 L'importo delle penali come sopra applicate sarà scomputato dal corrispettivo spettante all'impresa per il mese in cui il relativo inadempimento si è verificato.

Le penalità saranno applicate a prescindere dalle cause che la determineranno.

Le inadempienze e le corrispondenti detrazioni sono tutte cumulabili.

In aggiunta alla loro applicazione, l'Istituto conserva il diritto al rimborso completo delle maggiori spese che dovesse sostenere per sopperire in altro modo alle deficienze o mancanze cui l'Impresa ha dato luogo compresi i danni che ne fossero derivati.

11.5 La somma di tutte le penali non potrà comunque superare il 10% (dieci per cento) dell'importo del contratto stesso.

11.6 In caso di accertate e ripetute inosservanze in ordine ai tempi di intervento, sarà facoltà insindacabile dei L.N.G.S. risolvere il relativo contratto senza che l'Appaltatore possa pretendere indennizzi di sorta.

La risoluzione del contratto porterà all'incameramento da parte dei L.N.G.S. del deposito cauzionale, ed al risarcimento, da parte dell'Appaltatore, di ogni maggiore spesa.

Il contratto sarà risolto di diritto, escludendo qualsiasi pretesa di indennizzo od indennità sia da parte dell'Impresa appaltatrice che degli aventi diritto sui beni di quest'ultima, nei seguenti casi:

- mancata esecuzione per più di 2 giorni del servizio;
- avvio del servizio con ritardo superiore a 30 minuti per n.10 volte;
- ripetuti ritardi sulle ore stabilite delle corse;
- utilizzo di automezzi con caratteristiche difformi a quelli indicati al precedente punto 3 del presente Capitolato;
- mancata sostituzione del personale per il quale l'Istituto abbia richiesto l'allontanamento;
- sospensione ingiustificata del servizio da parte dell'Impresa;
- in caso di rifiuto di presentazione della documentazione relativa alla gestione del personale, previsto all'art. 8 del presente Capitolato o qualora la stessa risulti, all'atto della verifica, non conforme agli obblighi di legge;
- in caso di revoca delle autorizzazioni amministrative previste per l'espletamento del servizio appaltato;
- in caso di fallimento, concordato fallimentare, o liquidazione coatta amministrativa dell'Impresa;
- in caso di subappalto non autorizzato nei modi di legge;
- nel caso in cui l'impiego di un numero di persone sufficiente a garantire il servizio ed opportunamente avvicendato al fine di garantire la sicurezza e comunque inferiore a quanto indicato in offerta si protragga per n.10 giorni, anche non consecutivi;
- si manifesti a carico del Fornitore una qualunque delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche di appalto;
- taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
- mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi del precedente **articolo 10** (mancanza della copertura assicurativa)

L'Istituto oltre alla richiesta di risarcimento dei danni, si riserva la facoltà di affidare il servizio a terzi in danno dell'impresa.

L'Impresa dovrà altresì assoggettarsi a tutte le disposizioni di legge in vigore o che dovessero essere emanate in materia di lotta alla delinquenza mafiosa.

In tali casi l'Istituto sarà tenuto a corrispondere all'Impresa soltanto il prezzo contrattuale delle giornate di servizio effettive sino al giorno della risoluzione, dedotte le eventuali penalità e le spese eventualmente sostenute.

La risoluzione del contratto porterà all'incameramento da parte dell'Istituto del deposito cauzionale ed al risarcimento, da parte dell'Impresa, di ogni maggiore spesa.

Art. 12 -Aggiudicazione

L'appalto sarà aggiudicato secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi **dell'art. 83 del D.Lgs. n. 163/06**, in base ai seguenti elementi indicati in ordine decrescente di importanza:

- massimo 70 punti per l'offerta economica;
- massimo 30 punti per l'offerta tecnica così ripartiti:
 - a) **per il pregio tecnico dei mezzi offerti con particolare attenzione ai loro consumi** energetici, all'emissioni di inquinanti e alle dotazioni di sicurezza fino a un massimo di punti 10;
 - b) per l'organizzazione del servizio, anche con riferimento alla gestione dei turni, all'avvicendamento del personale nonché alla tempestività nella sostituzione dei mezzi resisi non funzionanti fino ad un massimo di punti 10;
 - c) per la composizione del team di lavoro messo a disposizione della stazione appaltante, con riferimento alla capacità ed esperienza degli autisti fino ad un massimo di punti 10.

Art. 13 -Modalità di pagamento

13.1 La Ditta emetterà fatture mensili posticipate, da inviare al seguente indirizzo **I.N.F.N. Laboratori Nazionali del Gran Sasso, S.S. 17 bis Km 18+910 - 67010 Assergi (AQ)**. La fattura, dovrà essere emessa alla scadenza del mese di servizio.

13.2 Il pagamento verrà eseguito entro il termine di sessanta giorni dall'emissione della fattura, sempre che la documentazione prodotta a corredo della fattura risulti, all'atto della verifica, conforme a quanto richiesto ed agli obblighi di legge.

13.3 In caso di mancata corresponsione, da parte dell'Impresa ai propri dipendenti impiegati nel servizio oggetto del presente C.S.A., della retribuzione dovuta in base a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale e Provinciale di lavoro della categoria nonché al versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi a favore degli stessi nelle misure dovute per legge, l'Istituto liquiderà le predette fatture per il 60% (sessanta per cento) dell'importo entro sessanta giorni dalla presentazione delle stesse; per il restante 40% (quaranta per cento) solo dopo che l'Impresa abbia regolarizzato la corresponsione degli stipendi ai lavoratori.

13.4 L'imposta sul valore aggiunto verrà liquidata per intero all'atto del pagamento del 60% (sessanta per cento) dell'importo imponibile non appena effettuati i necessari riscontri e comunque entro sessanta giorni dalla presentazione delle stesse.

Art. 14 -Revisione Prezzi

I prezzi dell'appalto oggetto del presente C.S.A. sono soggetti a revisione periodica secondo le procedure di legge.

Art 15 -Cauzione definitiva

A garanzia della perfetta ed integrale esecuzione del contratto l'impresa dovrà costituire una garanzia fideiussoria pari al 10% dell'importo contrattuale, rilasciata ai sensi della normativa vigente (D.Lvo 163/06 e s.m.i.).

Art. 16 -Recesso

16.1 L'Amministrazione Contraente ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'Impresa con lettera raccomandata a.r., nei seguenti casi:

- giusta causa,
- mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici,
- reiterati inadempimenti dell'Impresa, anche se non gravi.

16.2 Dalla data di efficacia del recesso, la ditta dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Amministrazione Contraente.

In caso di recesso dell'Amministrazione Contraente la Ditta ha diritto al pagamento dei servizi prestati fino alla data di efficacia del recesso, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ..

La risoluzione del contratto porterà all'incameramento da parte dei L.N.G.S. del deposito cauzionale, ed al risarcimento, da parte dell'Appaltatore, di ogni maggiore spesa.

Art. 17- Controversie

Le controversie derivanti dall'esecuzione del presente contratto possono essere deferite dal Tribunale di Roma.